

Valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti tra "doppio binario" e neutralità degli scambi intracomunitari di partecipazioni

Rassegna Tributaria, 1 / 2001, p. 106

Valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti tra "doppio binario" e neutralità degli scambi intracomunitari di partecipazioni

Paola Tarigo

Riferimenti

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 544 Art. 2

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917

SOMMARIO: **1.** Nuovi sviluppi del vecchio dibattito sul "doppio binario" - **2.** La tesi secondo cui la normativa sulle sole operazioni intracomunitarie di fusione e scissione e di conferimento d'azienda consentirebbe il relativo svolgimento in regime di "doppio binario" - **3.** Rilievi alla pretesa inapplicabilità del regime del "doppio binario" agli scambi transfrontalieri di partecipazioni.

1. Nuovi sviluppi del vecchio dibattito sul "doppio binario" - A rigore l'espressione "doppio binario" sta a indicare quella possibile scelta del legislatore tributario che, nell'ambito del reddito d'impresa, sancisce la totale autonomia delle regole di determinazione del reddito fiscale rispetto a quelle civilistiche che governano la redazione del bilancio d'esercizio [1]. Regole, perciò, distinte, separate e parallele come un "doppio binario": da qui l'espressione, certo diffusa, ma tecnicamente ambigua [2].

Si tratta di una scelta che in termini così drastici il legislatore italiano non ha mai avuto la volontà di fare [3], conservando, nel tempo, tanto quel generale principio di dipendenza (Maßgeblichkeitprinzip lo chiamerebbe la dottrina tedesca) [4] secondo cui il reddito fiscale d'impresa deve essere determinato in via preliminare conformemente al risultato economico del bilancio [5], quanto quel contestato ed altrettanto generale principio di connessione necessaria [6] con cui si impone l'imputazione al conto economico dell'esercizio dei componenti negativi di reddito fiscale ai fini della loro deducibilità nel periodo d'imposta, riconfermandosi una dipendenza - che patologicamente può diventare rovesciata [7] e perciò da molti criticata perché foriera di inquinamenti di bilancio [8] - dell'un risultato dall'altro anche nelle valutazioni successive alla fase iniziale in cui si assume come dato di partenza l'utile o perdita, che sia, di bilancio [9].

Oltre a queste scelte di sistema, un'altra importante, benché formalmente non generale [10], regola che ribadiva la preferenza del legislatore italiano verso soluzioni opposte al "doppio binario" era quella relativa all'imponibilità delle plusvalenze meramente iscritte nell'attivo patrimoniale del bilancio. Disposizione che solo leggi speciali, ad esempio di rivalutazione monetaria o di conferimento agevolato, hanno derogato senza per altro instaurare nella sua interezza il regime del "doppio binario", poiché dette leggi, subordinando tipicamente la non imponibilità dei maggiori valori al relativo accantonamento in un fondo del patrimonio netto, non in sede di destinazione degli utili d'esercizio, bensì di redazione del bilancio, imponevano pur sempre un vincolo di dipendenza - in aggiunta, "rovesciata" - dei valori fiscali e civilistici.

La ratio che la concorde dottrina riteneva sottesa al rifiuto del sistema del "doppio binario" era quella di impedire distribuzioni ai soci di utili non tassati. Non volerle era, dichiaratamente, una scelta mirata più alla tutela dell'impresa, per favorirne la capitalizzazione, che degli azionisti (quanto meno in modo diretto) [11]. Altri rilevavano come l'opposta scelta di eliminare la connessione necessaria tra reddito fiscale e valori di bilancio sarebbe stata più opportuna anche ai fini di politica economica [12]. Del resto l'introduzione della normativa sulla maggiorazione di conguaglio aveva praticamente eliminato la possibilità di distribuire utili non assoggettati ad imposta (ed ingiustificatamente attribuiti del credito d'imposta ai soci) [13].

I provvedimenti di questi ultimi anni, a partire dalla legge che ha abrogato la disposizione sulle plusvalenze iscritte per finire con quella che ha disposto la neutralità fiscale dei conferimenti d'azienda, costituiscono una completa inversione di tendenza, essendo improntate ad un'autonomia delle valutazioni fiscali in rapporto a quelle di bilancio. E' questo un ambito in cui, ad avviso personale, è visibile quella "crisi" che secondo la dottrina ha investito i principi tradizionalmente elaborati in materia di imposizione reddituale delle plusvalenze d'impresa [14].

Retrospectivamente le modifiche che sono state apportate alla normativa civilistica per legittimare l'iscrizione in bilancio di rettifiche di valore e di accantonamenti operati in esclusiva applicazione di norme tributarie si sono rivelate dunque (benché pragmatiche), almeno in parte troppo poco fiduciose della capacità di "ravvedersi" del legislatore tributario. È noto per altro come sia il gruppo di lavoro a suo tempo costituito presso la Consob, sia la Commissione Mirone di studio per la riforma del diritto societario abbiano proposto di abrogare la disposizione civilistica che legittima le interferenze tributarie. Tale scelta, condivisibile totalmente, richiede un maggior grado di svincolo del reddito fiscale d'impresa dai valori di bilancio, mantenendo pur fermo il principio della dipendenza iniziale - poiché costituisce una solida e attendibile base di calcolo per ciò comune a pressoché tutte le legislazioni fiscali più evolute [15] - ma modificando il cosiddetto principio di connessione necessaria [16].

Una nuova linea di sviluppo del vecchio dibattito del "doppio binario" è stata recentemente riaperta dal ministero delle finanze in una risoluzione avente ad oggetto lo scambio di partecipazioni transfrontaliero [17]. Le considerazioni che su di essa si intende svolgere sono limitate a questo specifico profilo.

2. *La tesi secondo cui la normativa sulle sole operazioni intracomunitarie di fusione e scissione e di conferimento d'azienda consentirebbe il relativo svolgimento in regime di "doppio binario".* Secondo quest'ultima interpretazione ministeriale il regime del "doppio binario" sarebbe limitato, in base alla disciplina che attua in Italia la cosiddetta merger directive, alle sole operazioni di fusione e scissione e di conferimento d'azienda: nel caso della fusione e della scissione il regime del "doppio binario" si realizza con l'irrelevanza fiscale dei maggiori valori iscritti sugli elementi patrimoniali provenienti dalla incorporata o dalla scissa per effetto dell'utilizzo del disavanzo e subordinatamente a che risultino dal noto prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Nella diversa ipotesi del conferimento d'azienda il regime del "doppio binario" consente di iscrivere in bilancio la partecipazione ricevuta ad un maggior valore rispetto a quello cui risultava iscritta l'azienda conferita, sempre che la differenza sia accantonata in un'apposita riserva che concorre a formare il reddito imponibile in caso di distribuzione.

Il meccanismo del "doppio binario" non sarebbe, invece, applicabile agli scambi transfrontalieri di partecipazioni, se si intende beneficiare del regime di neutralità fiscale.

L'argomento che il ministero porta a sostegno della sua tesi parte dalla premessa che, in base al 4° "considerando" della direttiva comunitaria, il regime fiscale comune deve sì evitare un'imposizione all'atto di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo o scambi di azioni, ma deve pure tutelare gli interessi finanziari della Stato cui appartiene la società conferente o acquisita. L'argomentazione ministeriale si incentra sul disposto del 5° e del 6° "considerando" della direttiva: si richiama l'uno per rilevare come fusione, scissione e conferimento d'attivo abbiano di regola come risultato la confluenza dei beni plusvalenti entro una stabile organizzazione; si rinvia all'altro per esprimere la valutazione che, in un tale contesto, lo Stato della società conferente ha sufficienti garanzie, in quanto l'imposizione è solo differita nel tempo. Conclusivamente, il ministero sostiene che per la fusione, la scissione e il conferimento d'azienda il regime del "doppio binario" è "reso possibile dalla circostanza che tali operazioni hanno ad oggetto complessi aziendali che confluiscono in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, con la quale mantengono quindi un collegamento materiale". Prospetto di riconciliazione e fondo sono, di conseguenza, strumenti previsti dal legislatore per "conservare memoria" e "monitorare il disallineamento tra valori fiscali e valori contabili".

Giustificato esclusivamente dalla previsione della direttiva che i beni confluiscono in una stabile organizzazione, il meccanismo del "doppio binario" non risulterebbe applicabile all'ipotesi dello scambio di partecipazioni "in quanto le plusvalenze di cui viene mantenuta la latenza riguardano beni (le partecipazioni) privi di connessione con una eventuale stabile organizzazione nello Stato della conferente".

Personalmente si preferisce riservare l'espressione "doppio binario" alle ipotesi in cui le regole di valutazione fiscali non interferiscono con quelle civilistiche e dunque non pongono nella condizione di doversi avvalere della norma che legittima la deroga agli ordinari criteri di valutazione del bilancio allorché rettifiche di valore ed accantonamenti debbano essere effettuati esclusivamente in applicazione della disciplina tributaria.

Muovendo da questa più ristretta accezione, la normativa interna di derivazione comunitaria sul conferimento transfrontaliero d'azienda non contempla un'ipotesi di "doppio binario" se si ritiene che l'accantonamento al fondo del patrimonio netto debba essere operato già in sede di redazione del bilancio ("direttamente", si dice) e non sia sufficiente eseguirlo in ambito assembleare quando ha luogo la destinazione del risultato d'esercizio che include la plusvalenza derivante dal conferimento stesso. Nel primo caso, infatti, vi è deroga alle disposizioni civilistiche sui criteri ordinari, a differenza del secondo in cui la costituzione del fondo non incide sulla corretta determinazione del risultato economico d'esercizio, né degli altri valori patrimoniali attivi e passivi, essendo in definitiva un atto dispositivo dell'assemblea dei soci (pur necessitato dalla disciplina tributaria) nell'ordinario esercizio dei suoi poteri.

Questo è comunque un aspetto privo di implicazioni agli effetti del problema centrale, e a cui si è

preventivamente accennato solo per chiarire entro quali limiti si usa l'espressione gergale "doppio binario".

3. Rilievi alla pretesa inapplicabilità del regime del "doppio binario" agli scambi transfrontalieri di partecipazioni - Un primo punto sul quale si è di avviso diverso rispetto alla tesi del ministero riguarda la premessa dalla quale esso muove quando afferma che il legislatore italiano avrebbe attuato la direttiva "senza tuttavia estendere" agli scambi di azioni "la condizione cui la Direttiva subordina il regime di neutralità" (la condizione, cioè, della confluenza dei beni in una stabile organizzazione nel territorio nazionale).

La questione preliminare da risolvere è dunque se la direttiva subordina - come sembra presupporre il ministero - o meno alla predetta condizione anche gli scambi di partecipazioni. In seconda istanza, e sempre che si dia risposta positiva alla prima questione, occorre verificare se la disposizione attuativa nell'ordinamento giuridico italiano, discostandosi dalla direttiva o valendosi legittimamente di un'opzione che questa offra, non "estenda" agli scambi la condizione medesima.

Quanto al primo problema, è certamente con esclusivo riferimento a fusione, scissione e conferimento di attivo, ma non allo scambio, che le disposizioni della direttiva subordinano la neutralità fiscale alla condizione che gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti dalla conferente alla società beneficiaria [18] siano effettivamente connessi ad una stabile organizzazione di quest'ultima situata nello Stato membro della prima [19]. Né la direttiva prevede che le legislazioni dei singoli Stati possano optare se "estendere" o non agli scambi la condizione della confluenza in una stabile organizzazione. Del resto non vi può essere "estensione" di questa regola agli scambi, perché ciò avrebbe il significato di richiedere la realizzazione di tutt'altro tipo di operazione, ovvero il compimento di più operazioni una delle quali sia lo scambio. Si direbbe insussistente, a questo punto, il secondo problema che si è sopra posto, essendo negativa la risposta alla prima questione.

Sul piano sistematico, poi, sembra non avere solido fondamento l'accostare la posizione (e quindi la relativa disciplina) del soggetto scambiante, da un lato, a quella del soggetto conferente (in senso lato) dall'altro. Certo, il soggetto scambiante effettua un apporto (di un bene di secondo grado): dunque è pur sempre genericamente definibile soggetto conferente; tuttavia, non lo è tecnicamente ai sensi della direttiva, considerato che essa definisce come "società conferente" - e, si osservi, "società" [20] - quella "che trasferisce il suo patrimonio, attivamente e passivamente, o che conferisce la totalità o uno o più rami della sua attività" [21]: definizione in cui emerge chiaramente l'assetto "aziendale" che riunisce i beni oggetto di trasferimento per fusione, scissione o conferimento d'attivo e a cui non si attaglia l'apporto isolato di una partecipazione.

Affinità con la figura del soggetto scambiante (anche in termini di disciplina) non sembrano, dunque, possibili sul piano sistematico, se non con esclusivo riguardo alla posizione dei soci che nella fusione e nella scissione ricevono partecipazioni in concambio. E l'unica disposizione che la direttiva prevede in tema di assegnazioni ai soci di titoli in concambio - sia che avvengano in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni - pone questa sola condizione: che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni (cosiddetto roll-over relief) [22]. A questo impianto si riporta la stessa disciplina attuativa [23]. In altri termini non vi è nelle due normative una sistematica assimilazione, quanto a disciplina, del soggetto scambiante al soggetto conferente. Da ciò discende anche l'arbitrarietà di applicare analogicamente al soggetto scambiante la disposizione sul fondo prevista per il conferente [24] (nonché quella sul prospetto stabilita per il beneficiario).

Un secondo punto su cui si dissente riguarda la conseguenza che il ministero ritrae dalla (pretesa) mancata "estensione" agli scambi della condizione prevista per le altre operazioni transfrontaliere, ritenendo che ciò imponga di garantire, oltre che la continuità dei valori fiscali [25], anche quella dei valori contabili [26].

Ora, il problema per i soggetti assegnatari di titoli in concambio (non solo per i soggetti scambianti negli scambi di partecipazioni) è effettivamente quello della mancanza nella direttiva di una condizione equivalente a quella posta per i soggetti conferenti nella fusione, nella scissione e nel conferimento d'attivo [27], condizione che nel primo tipo di operazioni è oggettivamente difficile da individuare a causa sia del tipo di bene (volatile, lo definisce il ministero), sia dalla sua esclusiva rilevanza come bene singolo e non in quanto complesso atto ad integrare una stabile organizzazione.

Senonché il problema della volatilità della partecipazione è irrisolvibile con la continuità dei valori contabili. L'iscrizione delle azioni ricevute allo stesso valore cui erano iscritte quelle scambiate, forse facilita l'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, ma non impedisce il venire meno di ogni collegamento tra la partecipazione che esce dal patrimonio del soggetto scambiante e il territorio dello Stato. La continuità anche contabile dei valori lascia cioè impregiudicato il problema sostanziale delle conseguenze negative che possono derivare dalla mancata definizione, nella direttiva, di un limite alla neutralità fiscale dello scambio di partecipazioni e, in generale, di ogni operazione di concambio di

titoli.

E poi quale rilevanza ha, in definitiva, la stessa possibilità di iscrivere maggiori valori nelle scritture contabili nelle operazioni di fusione e scissione e di conferimento d'attivo agli effetti della condizione di garanzia della confluenza dei beni in una stabile organizzazione? In altri termini, se la direttiva non avesse posto per esse questa condizione, si sarebbe forse potuto pensare che un rimedio al problema sarebbe stato quello di riconoscere la neutralità fiscale ai plusvalori accumulatisi in capo al soggetto conferente (in senso lato) solo in presenza della continuità dei valori contabili? Evidentemente no, il problema sarebbe rimasto irrisolto. Quindi, in generale, la continuità dei valori contabili sarebbe stata tanto per queste operazioni, come lo è per lo scambio di partecipazioni, un finto rimedio.

Vi è un ulteriore argomento contro la pretesa necessaria continuità dei valori contabili. Soggetti scambiati possono essere, oltre che società, anche persone fisiche non imprenditori: infatti, né la normativa comunitaria, né quella interna di attuazione stabiliscono limiti al riguardo. E, dunque, se si sostiene che la disposizione richiede la continuità tanto dei valori fiscali, quanto di quelli contabili, si dovrebbe ammettere che i soggetti scambiati non obbligati alla tenuta di scritture contabili, in quanto non sono in grado di soddisfare questa duplice condizione, non possano in definitiva beneficiare del regime di neutralità fiscale.

D'altro canto le (comprensibili) esigenze che il ministero avverte di "conservare memoria" e "monitorare il disallineamento tra valori fiscali e valori contabili" possono essere realizzate mediante appropriati strumenti che la legge tributaria già contempla. Tra questi una particolare rilevanza potrebbe essere finalmente assunta - e la dottrina da tempo insiste sul punto [28] - da quel prospetto che è previsto dalla normativa in materia di accertamento e da cui devono emergere le indicazioni sugli elementi necessari per la determinazione dell'imponibile, qualora non risultino dal bilancio o dal rendiconto [29].

Inoltre, individuare nella continuità e convergenza dei valori civilistici e fiscali l'unico strumento che può dare evidenza alla neutralità dello scambio di partecipazioni in mancanza di specifici meccanismi di cautela e di memoria sembra essere una chiave di lettura e d'interpretazione della normativa comunitaria e della relativa disciplina attuativa esclusivamente ispirata ai quei principi tradizionali della legislazione italiana che per altro i recenti sviluppi normativi, come si è visto, hanno già superato.

La direttiva comunitaria non entra nel merito del problema delle interrelazioni tra valori di bilancio e valori fiscali, in quanto è destinata ad essere attuata in ordinamenti interni talvolta molto diversi tra loro, sia nella materia tributaria sia in quella del cosiddetto diritto contabile. Per questo la direttiva non assume a riferimento un modello specifico, sia esso quello del "doppio binario" o quello della dipendenza. Ciò è comprensibile, se si considera il modestissimo grado di dipendenza dalle norme sul bilancio delle regole di determinazione del reddito fiscale d'impresa di talune legislazioni tributarie (ad esempio, quella inglese). Anche per ciò il rilievo del ministero, secondo cui la mancata previsione per gli scambi di prospetti di riconciliazione o di fondi in sospensione confermerebbe le sue conclusioni, non convince con riguardo alle norme della direttiva, che ignorano completamente tanto il prospetto, quanto il fondo, cioè, in generale esulano dal problema.

Inappagante è lo stesso riferimento che il ministero fa, si potrebbe dire "in funzione interpretativa" della disposizione oggetto di esame, alla disciplina interna (per altro successiva) in materia di scambi domestici di partecipazioni e, specificamente, alla relativa scelta di non consentire, sia per la permuta, sia per il conferimento, lo svincolo dei valori fiscali da quelli di bilancio.

A prescindere dalla formula completamente differente delle due disposizioni che impedisce di attribuire un significato letterale comune [30], sul piano sistematico si possono fare due osservazioni. Da un lato, la nuova disciplina si muove anche nel senso di superare la stretta connessione tra valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti - si pensi al conferimento d'azienda in sospensione da imposta [31] - innovando fortemente sul passato e confermando quella tendenza inaugurata dall'abrogazione del disposto sulle plusvalenze cosiddette iscritte; dall'altro, è stato lo stesso ministero [32], oltre che concordemente la dottrina, ad aver osservato come la normativa sugli scambi nazionali si discosti per diversi aspetti da quella sugli scambi comunitari, pur nella generale osservanza dei criteri direttivi posti dalla legge delega (L. n. 662 del 1996) che notoriamente si prefiggeva di armonizzare la disciplina del regime fiscale domestico a quello comunitario.

Se una funzione interpretativa vuole essere riconosciuta a qualche disposizione interna per stabilire il significato di quella sotto esame - posto che la disciplina comunitaria, cui preliminarmente si dovrebbe fare riferimento stante la competenza riservata, è "neutra" in ordine al problema del cosiddetto "doppio binario" e non offre quindi spunti ricostruttivi - si è dell'avviso che questa possa essere esclusivamente costituita dalla disposizione, abrogata [33], sulle plusvalenze iscritte. In altri termini, da quando il ministero si è espresso originariamente [34] sul tema ad oggi, in cui giunge questo nuovo chiarimento, il legislatore è nel frattempo intervenuto "toccando" uno dei punti nevralgici [35] del regime di tassazione dei beni d'impresa: in tema di plusvalenze iscritte l'unico principio che ora è desumibile dall'ordinamento interno è quello del "doppio binario". Dispiace che proprio il ministero, il quale ha nuovamente dato prova di un'attenta ricostruzione dei rapporti tra normativa tributaria sul reddito d'impresa e disciplina civilistica in materia di bilancio d'esercizio [36], abbia perso una buona occasione per ribadirlo.

Note:

- [1] Sui possibili modelli di rapporti tra reddito fiscale d'impresa e risultato economico d'esercizio emergente dal bilancio si rinvia a: G. FALSITTA, La dichiarazione tributaria e il bilancio d'esercizio, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, III, "Il procedimento di attuazione della norma tributaria", Padova, 1994, pag. 47.
- [2] Per l'ambiguità del termine "doppio binario", vd.: E. NUZZO, Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione, in "Giur. comm.", I, 1985, pag. 816; R. LUPI, La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie, in "Rass. trib.", 1990, I, pag. 722.
- [3] Sulla radicata opinione, basata sull'interpretazione dell'art. 25 del t.u. del 1877, che per soddisfare l'obbligo di dichiarazione imposta dalla legge fosse sufficiente la sola presentazione del bilancio vd.: E. NUZZO, Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi. Normativa civilistica e tributaria dalla seconda metà del secolo scorso alla fine degli anni trenta, Napoli, 1979, pag. 88, equivalenza di obblighi formali che presupponeva l'identità del reddito di bilancio e di quello fiscale.
- [4] Ampi riferimenti in: G. FALSITTA, La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito d'impresa, in "Riv. soc.", 1981, I, pag. 870, ora in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, Milano, 1985, pag. 71, da cui si cita.
- [5] Sulla storia e sulle ragioni della determinazione del reddito d'impresa in base al bilancio, vd. G. TABET-V. MINERVINI, Utile civilistico e reddito d'impresa, in Il reddito d'impresa, a cura di G. Tabet, vol. I - Saggi, Padova, 1997, pagg. 52 e seguenti.
- [6] Sul principio di connessione necessaria e in senso critico vd.: G. CROXATTO, Intervento su La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale, Atti del Convegno di Sanremo 21-23 marzo 1980, Padova, 1981, pag. 339 dell'estratto.
- [7] Sulla "dipendenza rovesciata" vd. G. FALSITTA, Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale, in "Rass. trib.", 1984, I, pag. 138, ora in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, cit., pag. 8, da cui si cita. Rilievi sull'uso della formula in: F. TESAURO, Egesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi ed altri scritti, Roma, 1990, pag. 218, nt. 5. Riferimenti bibliografici alla dottrina tedesca sulla "dipendenza rovesciata" in: A. MONTI, Reddito civile e reddito fiscale, Padova, 1994, pag. 22, nt. 32.
- [8] È sufficiente rinviare al noto scritto di: G.E. COLOMBO, Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?, in "Riv. soc.", 1980, pag. 1174.
- [9] Vd. S. LA ROSA, Le norme "generali" sui rapporti tra bilancio e dichiarazione. (Artt. 75, commi 3, 4, 6 e 76, comma 6), in "Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico", Padova, 1988, pag. 581.
- [10] Al di là della formale collocazione nel testo unico, che non comprendeva questa disposizione tra le norme generali sui componenti del reddito d'impresa (formula con cui è rubricato l'art. 75), nella sostanza la disposizione sulle plusvalenze iscritte poteva essere tranquillamente inserita tra le suddette "norme generali". Sulla "combinazione" di norme generali e speciali nella disciplina del testo unico e dei previgenti decreti delegati in materia di reddito d'impresa, vd. G. TINELLI, Il reddito d'impresa nel diritto tributario, Milano, 1991, pag. 189.
- [11] Vd. B. VISENTINI, Il problema del riconoscimento degli effetti esercitati dalle variazioni dei prezzi e dei cambi sul bilancio dell'impresa e la regolamentazione legislativa civile e tributaria e Repliche, in "I problemi delle imprese di fronte alle variazioni dei prezzi e dei cambi", Atti del VII Convegno di Studi, Roma 14-16 ottobre 1974, Padova, 1975, pagg. 229 e 337.
- [12] Si vedano le osservazioni di: G. CROXATTO, Intervento, in "I problemi delle imprese di fronte alle variazioni dei prezzi e dei cambi", cit., pag. 328, richiamando gli studi di: BRUNO, La connessione tra bilancio fiscale e bilancio commerciale delle società e alcune sue implicazioni per la politica economica: uno studio di riforma per il caso italiano, in "Studi sulle imposte dirette", Milano, 1970, pag. 188.
- [13] Sulla maggiorazione di conguaglio come strumento di contrasto alle distribuzioni di utili non tassati, vd.: G.E. COLOMBO, Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni, Torino, 1987, pag. 151, nt. 130; A. FANTOZZI-M. ALDERIGHI, Il bilancio e la normativa tributaria, in "Rass. trib.", 1984, I, pag. 124; R. LUPI, La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie, cit., pag. 735.
- [14] Vd. A. FEDELE, Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria, in "Riv. dir. trib.", 2000, I, pag. 496.

[15] Sia consentito rinviare sul punto a: P. TARIGO, Risultato economico d'esercizio e reddito fiscale di impresa. Esperienze straniere e prospettive comunitarie europee, Genova, 1990, passim.

[16] Vf. diffusamente: F. GALLO, Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio, in "Riv. dir. trib.", 2000, I, pag. 10. In argomento vi sono anche gli scritti di: T. DI TANNO, Brevi note a favore del "doppio binario" nella determinazione del reddito d'impresa, *ivi*, I, pag. 407 e G. ZIZZO, Riflessioni in tema di "disinquinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa, *ivi*, I, pag. 497.

[17] Vd. Min. Fin., Dip. Entrate, Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario, risol. n. 190/E/2000/257717 del 13 dicembre 2000, in "il fisco", 2001, pag. 88.

[18] Intendendo in senso lato per soggetto conferente, l'incorporata, la scissa o la conferente propriamente detta e per soggetto beneficiario l'incorporante, la beneficiaria in senso stretto, oppure la conferitaria.

[19] Oltre ad essere formulata nel 5° considerando, come ricorda il ministero, la condizione è chiaramente desumibile dal combinato disposto dell'art. 4 della direttiva, 1° paragrafo, nella parte in cui si definisce l'espressione "elementi d'attivo e di passivo conferiti" e del 2° paragrafo del medesimo articolo, entrambi applicabili alla fusione e alla scissione e, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 9 della direttiva, al conferimento d'attivo.

[20] Si osserverà oltre, infatti, come i soggetti scambianti possano essere, ai sensi della disciplina comunitaria e di quella interna attuativa, anche persone fisiche non imprenditori o comunque soggetti diversi dalle società.

[21] Vd. art. 2, lettera e), Direttiva 90/434/CEE.

[22] Vd. art. 8, Direttiva 90/434/CEE.

[23] Vd. art. 2, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544.

[24] Pur con una diversa argomentazione, che si condivide totalmente, il ministero giunge alla stessa conclusione in ordine al secondo dei due casi che gli sono prospettati in cui le partecipazioni ottenute in cambio erano state iscritte nel bilancio della società italiana scambiante ad un valore maggiore rispetto a quello d'iscrizione della partecipazione conferita, mediante la rilevazione diretta nel passivo dello stato patrimoniale di una riserva non tassata.

[25] Vd. G. ZIZZO, Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi. Trasformazioni, fusioni e scissioni, Milano, 1996, pag. 362.

[26] Il ministero stranamente non sviluppa l'argomento che - a quanto consta - è stato per primo avanzato in dottrina per sostenere la tesi secondo cui il soggetto scambiante deve rispettare la continuità dei valori contabili se intende avvalersi del regime di neutralità fiscale. Con il rilievo che la formula della disposizione sugli scambi nella direttiva non riproduce quella sul conferimento d'azienda, in cui la possibile discontinuità dei valori contabili è espressamente stabilita e condizionata all'iscrizione del fondo patrimoniale, la tesi è stata sostenuta da: A. SILVESTRI, Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in ambito CEE, in "Riv. dir. fin. sc. fin.", 1996, I, pag. 700. In senso contrario: ASSONIME, circol. 27 maggio 1998, n. 42, 71 e 73. Sulla questione non risultano studi approfonditi; cenni in (a favore della continuità dei valori contabili) Gruppo di studi (a cura di), Aspetti fiscali del conferimento o permuta di azioni o quote ex lettera e), comma 1, art. 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 544, in Le direttive europee sulla fiscalità diretta ed il recepimento in Italia. Le società "madre" e "figlia". Gli scambi di partecipazioni, Milano, 1996, pag. 115; S. LATTANZI, Appunti sulla nozione di "partecipante" nella permuta intracomunitaria di partecipazioni, in "Rass. trib.", 1999, pagg. 1450, 1455 e 1457; (a favore della tesi opposta): G. MAISTO, Implementation of the EC merger directive, in Bulletin for international fiscal documentation, 1993, pag. 490; M. MANERA, Il principio di neutralità fiscale nello scambio di partecipazioni, con particolare riferimento agli aspetti comunitari, in "Dir. prat. trib.", 1998, I, pag. 1576, 1580 e 1588; D. STEVANATO, Riorganizzazione delle attività produttive e rilevanza delle plusvalenze iscritte, in "Rass. trib.", 1998, pag. 1539.

[27] Questo problema sembra acquisito anche nell'ambito degli studi più recenti, vd. R. LUPI, L'esperienza italiana, in Le imposte sui redditi e le riorganizzazioni societarie nell'Unione Europea. L'attuazione della direttiva CEE 90/434, Atti del Convegno svolto nell'ambito del Corso di perfezionamento in diritto tributario "A. Berliori", Bologna, 24-25 settembre 1999, pag. 7; IBFD, Survey of the implementation of the EC corporate tax directives, Amsterdam, 1995, I, pagg. 16-17. Sulle carenze della direttiva per i beni "non effettivamente connessi" alla stabile organizzazione, vd. R. LUPI, Primi appunti in tema di fusioni, scissioni e conferimenti "transnazionali", in "Boll. trib.", 1992, pag. 1302 e cenni al problema già in: ID., Problemi tributari della fusione di società, Padova, 1989, pagg. 60 e seguenti.

[28] Vd. E. NUZZO, Esegesi delle norme in tema di documentazione delle componenti negative del reddito d'impresa, in "Rass. trib.", 1995, pag. 32.

[29] Vd. artt. 3, comma 1, e 5, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

[30] Vd. art. 5 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; art. 2, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544.

[31] Pur con l'eccezione degli scambi e dei conferimenti in regime di art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997, sui quali ultimi in senso critico, vd. D. STEVANATO, Riorganizzazione delle attività produttive e rilevanza delle plusvalenze iscritte, cit., pag. 1537.

[32] Lo ha riconosciuto lo stesso ministero, vd. Dip. Entrate, Direz. Centr. Affari giuridici e Cont. Trib., circol. del 19 dicembre 1997, n. 320/E/III/6-1375, in "il fisco", 1997, par. 3.3, pag. 14422.

[33] Vd. art. 21, comma 3, della l. 27 dicembre 1997, n. 449.

[34] Si segnalano quelli che risultano essere gli unici due precedenti del ministero in materia di scambi transfrontalieri. La prima risoluzione affronta centralmente il tema; la seconda meno, vd. Min. fin., Dip. Entrate, Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario, risol. 17 aprile 1996, n. 55/E/III-6-231, in "il fisco", 1996, pag. 6043, e in "il fisco", 1999, pag. 3749; risol. 7 luglio 2000, n. 106/E/2000/151220, ivi, 2000, pag. 9840.

[35] Il tema dell'abrogazione della lettera c) dell'art. 54 e delle ragioni che l'hanno indotta, da semplice strumento di contrasto delle politiche di livellamento degli imponibili a scelta di sistema, come la si è voluta intendere in queste pagine, risulta affrontato di recente anche da D. STEVANATO, Riporto delle perdite ed elusione tributaria, in "Riv. dir. trib.", 2000, I, pag. 1141, il quale mi sembra concludere negli stessi termini, come già F. CROVATO, L'irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte: un altro passo verso la divaricazione tra valori fiscali e valori di bilancio, in "Rass. trib.", 1999, pag. 385 e R. LUPI, Fondi tassati e riporto delle perdite nei conferimenti in società (in margine a Ris. Min. n. 142/E del 2000), in "Rass. trib.", 2000, pag. 1398.

[36] In ordine alla rilevazione diretta della plusvalenza conseguita dal soggetto scambiante nel passivo dello stato patrimoniale, vd. retro nota 24. Per il precedente relativo ad un'operazione di conferimento d'azienda ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, vd. Min. fin., Dip. Entrate, Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso trib., risol. n. 82/E/2000/67004 del 6 giugno 2000, in "il fisco", 2000, pag. 8765.

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.